



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **29 SET. 2014** Protocollo N° **1204633** Class: **E.F.L.O.O.S.9** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Festa del sacrificio – particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi (Reg. (CE) 1099/2009).

PEC

Aziende ULSS del Veneto
Responsabili dei Servizi Veterinari Aree A, B, C
Referenti per il benessere animale

e p.c. Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci
Veterinari
Ufficio VI

LORO SEDI

In occasione dell'imminente festa islamica del sacrificio, prevista per i primi giorni del mese di ottobre p.v., ed a seguito di richieste di chiarimenti provenienti dal territorio, ad integrazione della Nota ministeriale prot. n. 0015111-18/07/2014-DGSAF-COD_UO-P, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Il Reg. (CE) 1099/2009, all'art. 4, comma 1, dispone che gli animali vengano abbattuti esclusivamente previo stordimento; tale disposizione può non essere applicata solo agli animali sottoposti a particolare metodi di macellazione secondo rito religioso, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello (art. 4, comma 4).

Ricordando le responsabilità dell'operatore del macello (OSA), definite art. 6 del sopraccitato regolamento, e per uniformare le procedure in tutto il territorio regionale, lo Scrivente ritiene opportuno perfezionare l'archivio esistente degli stabilimenti operanti nell'ambito delle macellazioni effettuate secondo riti religiosi, per inserire tali dati nel sistema informatizzato "S.INTE.S.I.S".

A tal fine, è necessario che codeste Az. ULSS si attivino per ricevere dai responsabili degli stabilimenti in cui gli animali vengono sottoposti alla macellazione secondo rito religioso opportuna comunicazione, utilizzando il modello in Allegato alla presente, e la trasmettano alla scrivente Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Si evidenzia che, per snellire le procedure di raccolta delle dichiarazioni da parte degli OSA, in questa prima fase di applicazione della sopraccitata Nota ministeriale prot. n. 0015111-18/07/2014-DGSAF-COD_UO-P, gli Allegati VII e VIII della stessa si intendono sostituiti dall'Allegato alla presente nota.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli elementi essenziali in merito alla macellazione eseguita secondo rito religioso, al fine di assicurare che le operazioni si svolgano in conformità al Reg. (CE) 1099/2009 e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dal pacchetto igiene.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791325-1417 – Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



1. Stabilimenti di macellazione:

a- Strutture già operanti ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Reg. (CE) 1099/2009 ed all'interno dell'elenco ministeriale;

Per un aggiornamento degli archivi regionali e del sistema S.INTE.S.I.S è opportuno che venga trasmesso entro la fine dell'anno il modello di comunicazione in Allegato alla presente.

b- Strutture che intendono operare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Reg. (CE) 1099/2009;

Prima di iniziare la specifica attività, è necessario che il responsabile del macello trasmetta il modello di comunicazione in Allegato alla presente e che lo stesso venga vidimato, quale presa d'atto dal Servizio Veterinario di competenza.

c- Strutture in cui gli animali vengono macellati secondo riti religiosi, ma nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 1.

Ai sensi dell'allegato III, Sezione I, Capitolo IV, punto 7 del Reg. (CE) 853/2004, il dissanguamento, deve essere effettuato senza indebito ritardo e in modo da evitare contaminazioni delle carni.

Inoltre, durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago devono rimanere intatti, salvo nel caso di macellazione effettuata secondo un'usanza religiosa.

In considerazione di quanto sopra espresso, anche nel caso di macellazione rituale effettuata previo stordimento, è necessario che il responsabile del macello trasmetta per un aggiornamento degli archivi regionali e del sistema S.INTE.S.I.S il modello di comunicazione in Allegato alla presente, secondo le modalità sopraindicate (se già operanti o nel caso intendano operare).

2. Addetti alla macellazione

Come previsto dall'art. 21, del Reg. (CE) 1099/2009, tutti gli addetti all'abbattimento e alle operazioni correlate devono essere in possesso di un certificato di idoneità, anche qualora tale attività sia svolta saltuariamente.

Si ricorda che gli operatori a cui viene rilasciato un certificato di idoneità temporaneo, valido per 3 mesi e non rinnovabile, devono operare in presenza e sotto la supervisione di un titolare di certificato di idoneità permanente (si veda Nota Ns. prot. n. 294698 del 09.07.2014).

Si ricorda inoltre che l'OSA deve garantire che tutti gli addetti alla macellazione, anche se non dipendenti dallo stesso, svolgano le operazioni anche nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e utilizzino i DPI necessari.

3. Modalità di contenimento ed immobilizzazione degli animali.

Per le macellazioni eseguite ai sensi dell'art. 4, comma 4, si deve fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 15, comma 2 del Reg. (CE) 1099/2009, ed alla Nota del Ministero della Salute DGSF 0018108-P-23/09/2013.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791325-1417 – Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

E' necessario evidenziare che, anche nel caso di macellazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Reg. (CE) 1099/2009, l'immobilizzazione manuale non può essere considerata opportuna risposta al requisito previsto dall'art. 9, comma 5, dello stesso regolamento, che prevede l'utilizzo di dispositivi di immobilizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

- Dott. Giorgio Cester -

MB/fc

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791325-1417 – Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



- senza stordimento** preventivo, secondo l'art. 4, comma 4, del Reg. (CE) 1099/2009;
- con **stordimento successivo** alla jugulazione, secondo l'art. 4, comma 4, del Reg. (CE) 1099/2009
specificare la modalità di stordimento;
- previo stordimento** secondo l'art. 4, comma 1, del Reg. (CE) 1099/2009
specificare la modalità di stordimento

A tal fine, DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1099/2009 relativi alla protezione degli animali durante la macellazione;
- di essere in possesso dei requisiti (procedure e dispositivi) previsti dal Reg. (CE) 1099/2009 relativi alla protezione degli animali durante la macellazione;
- che gli operatori che eseguono l'abbattimento degli animali e le operazioni correlate sono in possesso di un certificato di idoneità;
- di condurre le macellazioni secondo rito religioso, siano queste condotte solo in particolari periodi dell'anno (*ad es: Festa del Sacrificio per il rito islamico*), in conformità con le disposizioni previste dal Reg. (CE) 1099/2009.

IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

_____, li _____

Visto, il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente per il territorio dello stabilimento di macellazione

Dott/Dott.ssa

Luogo, data/...../.....

Timbro/Firma.....

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia - Tel. 041/2791325-1417 – Fax 041/2791330
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it